



## COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Sassari

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 22/02/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI, NONCHÉ DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATE A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – DISCIPLINA PROVVISORIA.

L'anno **2021** addì **22** del mese di **Febbraio** alle ore **17.30** nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta Pubblica di **Prima convocazione**, con l'intervento dei Signori:

Consiglieri	Presente
TIROTTA ANTONIO	SI
DEMURO MARCO	SI
CASULA DOMENICO	SI
PIRINA PASQUALE	SI
ADDIS FRANCESCA	NO
ADDIS MARCO	SI
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA	SI
CAREDDU TOMASINA	SI
MANNONI GIANLUCA	SI
RUSSO MATTIA	NO
MALU GIOVANNA	SI
BATTINO GIOVANNI	NO
MURA ROSSELLA	NO

Totale presenti: **9**    Totale assenti: **4**

Il Presidente, TIROTTA ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas

*Il Sindaco TIROTTO Antonio, introduce il punto all'ordine del giorno, sul quale relaziona la Dott.ssa Maria Paola Palmas*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI e TARIP);

CONSIDERATO

che:

- l'art. 1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, detta la disciplina del canone unico per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837, della medesima legge, stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato dal regolamento comunale;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della suddetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riporta la disciplina del canone per l'occupazione su aree e spazi destinati ai mercati, ai sensi del comma 837 sopra richiamato;

PRESO ATTO

che l'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di ICP/DPA ed il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in ordine alla TOSAP, nonché

gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, relativi, rispettivamente a CIMP e COSAP ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

- RILEVATO che l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. decreto "milleproroghe"), ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non sono efficaci per l'anno 2020 e, dunque, i loro effetti decorrono dal 1° gennaio 2021;
- RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni*", il quale prevede, al comma 1, che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- RAMMENTATO che l'art. 1, comma 821, della più volte citata Legge n. 160/2019 fornisce indicazioni in merito alla potestà regolamentare del Canone unico di cui al presente atto;
- CONSIDERATO che:
- in ragione delle disposizioni sopra illustrate e dall'attuazione degli obblighi che da queste derivano, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale, nonché il canone di concessione dei mercati, come introdotti dalla Legge n. 160/2019;
  - stante le previsioni summenzionate, sono abrogati i precedenti prelievi relativi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il tributo per la diffusione dei messaggi pubblicitari;
- ATTESO che le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella Legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) e neppure nel c.d. decreto legge "mille proroghe" (D.L. n. 183/2020);
- DATO ATTO che in ragione della soppressione dei precedenti prelievi, come sopra specificato, e della contestuale introduzione del Canone unico e del Canone dei mercati, di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019, è necessario provvedere all'istituzione, in via provvisoria, di detto Canone unico e Canone dei mercati, a decorrere dal 1° gennaio 2021, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa*

*l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

RICHIAMATO l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) al 31 gennaio 2021;

CONSIDERATO che a seguito del parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il bilancio di previsione è stato differito al 31 marzo 2021;

RITENUTO, altresì, necessario dettare una disciplina transitoria, diretta ad individuare la modalità di calcolo dell'ammontare dovuto per i Canoni suddetti e per il loro pagamento, prevedendo che l'importo dovuto, in via provvisoria, sia pari a quello risultante con l'applicazione delle tariffe dei tributi e Canoni soppressi, con successiva verifica di conguaglio;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 846, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”;*

RITENUTO, pertanto, necessario assicurare la gestione e l'incasso del Canone unico di natura temporanea e, nel contempo, scongiurare l'interruzione dei servizi correlati all'occupazione di suolo pubblico e alla diffusione dei messaggi pubblicitari, garantendo il corrispondente introito delle entrate di competenza dell'ente;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;
- ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO l'art. 42, comma 1, lettera f), del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

VISTO il seguente esito della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: n.9
- Consiglieri favorevoli: n.9
- Consiglieri contrari: n.-
- Consiglieri astenuti: n. -

## DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto dell'approvazione del seguente regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della L. 160/2019:

### **ARTICOLO 1**

#### ***Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria***

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Aglientu, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

### **ARTICOLO 2**

#### ***Istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate***

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è altresì istituito nel Comune di Aglientu, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160. Il predetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche / il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e, limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, la tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147 / la tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della L. 27/12/2013, n. 147.

### **ARTICOLO 3**

#### ***Disciplina transitoria del Canone***

Al fine di consentire l'istituzione del canone e la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria si applicano, in quanto compatibili:

1. la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160, contenute nel regolamento di disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 11 del 22.04.1995 a cui si fa espresso rinvio;
2. la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina Dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 22.04.1995, a cui si fa espresso rinvio.

#### **ARTICOLO 4**

##### ***Determinazione dell'acconto e dichiarazione***

Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. 247/12/2019, n. 160, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e alle medesime scadenze previste per i citati prelievi; Il regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

#### **ARTICOLO 5**

##### ***Individuazione del conguaglio***

L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

#### **ARTICOLO 6**

##### ***Entrata in vigore e cessazione della validità***

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e cessa la validità con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che saranno approvati ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53, della legge n° 388/2000, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

3. di rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione del/i regolamento/i in oggetto, da adottare entro i termini di legge, contenente/i la disciplina di dettaglio dei nuovi canoni;
4. di prendere atto che le disposizioni di cui al punto 2) della presente delibera avranno efficacia dal 1° gennaio 2021 e fino all'approvazione del/i regolamento/i e dei provvedimenti definiti in materia di tariffe e di gestione del servizio, adottati dagli organi competenti e che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le vigenti norme di legge in materia;
5. di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente.

## Il Consiglio Comunale

Considerata l'urgenza, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti: n. 9

Favorevoli: n. 9

Contrari: n. -

Astenuti: n. -

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 5**

Ufficio Proponente: **Servizio Finanziario e Tributi**

Oggetto: **ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - DISCIPLINA PROVVISORIA.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Finanziario e Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/02/2021

Il Responsabile di Settore  
Dott.ssa Maria Paola Palmas

## Parere Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/02/2021

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Maria Paola Palmas





Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
(F.to TIROTTA ANTONIO)

IL Vice Segretario  
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 1603.

Aglientu, li \_\_\_\_\_

IL Vice Segretario  
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/02/2021 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Aglientu, li 22/02/2021

IL Vice Segretario  
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

---

Copia conforme all'originale così come in atti.

Aglientu, li 22/02/2021

IL Vice Segretario  
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)